

CONTRATTO TRA IL MUNICIPIO ROMA X E L' ORGANISMO GESTORE DEGLI INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO "DOPO DI NOI" DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE"

In conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 45/2020 "Approvazione delle linee guida per l'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016", il Municipio Roma X "Ostia" C.F. 02438750586 / P.IVA 01057861005 rappresentato dal _____ in qualità di Direttore di Direzione dei Servizi Socio-Educativi e il/la Sig. _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/Piazza _____ – Roma in qualità di Legale Rappresentante della _____ C.F. _____ – P.IVA. _____ con sede legale in _____, il quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

CONSIDERATO CHE

L'organismo è risultato idoneo e regolarmente iscritto agli albi e/o agli elenchi indicati nell'art. 11 della Delibera n. 45/2000 a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento dei Progetti personalizzati del "DOPO DI NOI" di cui alle Determinazioni Dirigenziali rep. n. _____ del _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INTESA

Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Progetti personalizzati del "DOPO DI NOI" affidati all'Organismo. Tali progetti, oggetto dell'affidamento, sono definiti sulla base dei costi fissati dall'art. 10 della D.G.R. Lazio 454/2017 – Legge n. 112/2016 e calcolati nei progetti personalizzati, parte integrante della presente intesa.

Art. 2 DURATA

La presente intesa ha durata da gennaio 2023 a dicembre 2024 o comunque di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fermo restando la possibilità di ricorrere all'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

1. Qualora si proceda, ai sensi del citato art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.i. , alla prosecuzione dei piani personalizzati affidati con la presente intesa, si dovrà tener conto delle eventuali modifiche e aggiornamenti risultanti dalla verifica periodica conseguente alla

rilevazione dei bisogni assistenziali dei beneficiari.

Art. 3 TITOLARITÀ DEI SERVIZI

1. Titolare del Progetto DOPO DI NOI è la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X, di seguito Roma Capitale, che affida con la presente Intesa Formale all'Organismo l'esecuzione dei singoli progetti affidati e sulla base del diritto di scelta dell'utente.
2. La presente Intesa Formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori dell'Organismo gestore, impiegati nell'espletamento del servizio.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

La sottoscrizione della presente Intesa formale obbliga l'Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.

A – Progetti Personalizzati

1. La realizzazione dei singoli progetti viene attuata secondo le modalità esecutive, organizzative e i costi indicati nei piani personalizzati di intervento, stilati dall'unità di valutazione multidimensionale distrettuale (di seguito UVM) e affidati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Il corrispettivo complessivamente erogabile all'Organismo nel corso dell'annualità, non può eccedere la somma dei costi relativi ai progetti affidati, costituisce atto di impegno dell'organismo per la realizzazione degli interventi.
3. Sono a carico dell'Organismo affidatario, a fronte del corrispettivo riconosciuto dall'Amministrazione per la realizzazione dei progetti personalizzati dichiarati:
 - i costi per la retribuzione del personale impegnato;
 - le spese per l'utilizzo degli immobili indicati nell'offerta progettuale;
 - i costi per l'uso di attrezzature e altri beni strumentali eventualmente necessari per la realizzazione dei progetti;
 - le spese gestionali e l'adempimento di ogni altra incombenza accessoria che si rendesse necessaria.
 - l'IVA al _____
4. In caso di conclusione anticipata o cessazione di un Progetto personalizzato non è previsto alcun diritto dell'Organismo alla contestuale assegnazione di un altro piano di intervento.
5. In caso di mancata effettuazione degli interventi/attività previste nei progetti personalizzati, per cause riconducibili a inadempienze tecnico-organizzative dell'Organismo, o a giustificata assenza dell'assistito, lo stesso è tenuto a effettuare il recupero a favore del medesimo beneficiario, entro il mese di riferimento o al massimo entro il mese successivo. Previo accordo con Roma Capitale e con l'interessato, potranno anche essere effettuate attività

diverse, non previste nel piano individuale, ovvero svolte presso una struttura ospedaliera che ospita in via temporanea l'assistito privo di cure parentali.

6. Qualora l'interessato, per giustificato motivo, non possa o non intenda usufruire degli interventi a recupero, l'Organismo dovrà effettuarli a favore di altri assistiti nei modi e nei tempi da concordare con Roma Capitale.
7. La rinuncia volontaria, espressa verbalmente nei casi di urgenza, o per iscritto negli altri casi, da parte del beneficiario a uno o più interventi, ovvero la sospensione temporanea del progetto del DOPO DI NOI, deve essere comunicata a Roma Capitale tempestivamente e comunque entro 72 ore dal giorno previsto per gli stessi.
8. E' vietata ogni forma di cessione a terzi delle attività oggetto della presente Intesa.
9. L'Organismo, congiuntamente a tutti i sottoscrittori del progetto personalizzato, è tenuto a verificare periodicamente l'efficacia degli interventi erogati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché all'insorgere di nuove condizioni e bisogni dell'assistito che inducano ad una modifica del progetto, fermo restando il diritto dell'utente alla continuità del percorso assistenziale.

10. Altresì l'Organismo è tenuto:

- ad accettare i progetti affidati dalla Stazione Appaltante Roma Capitale sulla base della scelta dell'assistito;
- a non interrompere senza preavviso l'esecuzione dei singoli progetti;
- a comunicare preventivamente a Roma Capitale, l'eventuale interruzione del progetto, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'interruzione;
- a modificare, su esplicita e motivata richiesta di Roma Capitale o a seguito di verifica semestrale, il progetto personalizzato in corso di esecuzione, garantendo la massima flessibilità nel rispondere ai bisogni dell'assistito, anche con interventi innovativi ed alternativi in accordo con Roma Capitale e l'utente interessato.

11. L'Organismo, in caso di recessione dalla presente Intesa Formale, è tenuto a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it tale decisione a Roma Capitale con preavviso di almeno 60 giorni.

12. L'Organismo è tenuto a conservare nei propri archivi la documentazione relativa alle prestazioni effettuate per un periodo di 5 anni, e ad esibirli in copia agli uffici municipali, se richiesto.

B – Personale impegnato nell'espletamento del servizio

1. L'Organismo è tenuto a fornire, al momento della sottoscrizione della presente Intesa Formale, l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nell'espletamento delle attività previste dai progetti personalizzati, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell'offerta progettuale, in coerenza con il numero dei progetti da realizzare, nonché la

documentazione relativa al possesso dei Titoli professionali, all'attestazione, ove richiesta, dell'iscrizione ad Albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.

2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell'offerta, conformi all'art. 10 D.G.R. Lazio 454/2017, alla D.D. QE/3277/2020 e alla D.D. QE/4029/2020.
3. Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione di Roma Capitale, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l'effettiva rispondenza ai requisiti richiesti. Inoltre la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell'assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto. Qualora, per motivi d'urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell'intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l'Organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. Roma Capitale nel rilevare utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei P.I.I. affidati, ai fini di quanto previsto all'art. 2 della presente Intesa.
4. L'Organismo si impegna a dare piena e integrale applicazione ai CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 259/2005) e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
5. L'Organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005.

C – Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi

1. L'Organismo garantisce il possesso e il mantenimento dei requisiti dichiarati nella proposta di adesione alla Manifestazione di interesse per il DOPO DI NOI, il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previsti nei progetti personalizzati e dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.
2. L'Organismo è tenuto a presentare a Roma Capitale una relazione illustrativa delle attività rese ed ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica periodica dei progetti, sia su

richiesta di Roma Capitale.

3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005 l'Organismo si impegna a: a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice e adeguato a superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato e copia del P.I.I. c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con Roma Capitale d) non ostacolare la volontà dell'utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.

D – Oneri assicurativi

1. È a carico dell'organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell'anno finanziario, o qualora richiesto da Roma Capitale, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.
2. L'Organismo solleva fin da ora Roma Capitale da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
3. L'Organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata dell'Intesa Formale, anche nel caso gli interventi siano svolti nelle strutture dell'Organismo, per un valore non inferiore a €1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00).
4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici di Roma Capitale al momento della sottoscrizione del presente atto.

E – Protezione dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente Avviso Pubblico, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. Con la presentazione dell'offerta di gara, il concorrente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi contenuti, nei limiti di quanto necessario rispetto all'esperimento della procedura ed agli adempimenti di legge. Roma Capitale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nel presente articolo. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo gestore dei servizi di cura domiciliare alla persona da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali.

Art. 5 OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione affida all'Organismo l'esecuzione dei singoli Piani di Intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare, secondo le tipologie e il numero dei pacchetti indicati al precedente art. 4) e sulla base del diritto di scelta dei beneficiari degli interventi.
2. Al fine di garantire la massima stabilità quali-quantitativa ed economica dei servizi affidati con il presente atto e, tenuto conto del "volume massimo di prestazioni" espresso nel progetto/offerta, Roma Capitale si impegna a reintegrare i progetti personalizzati eventualmente sospesi o interrotti per cause non imputabili al medesimo Organismo gestore ed agevolare il recupero degli interventi nei limiti e nei termini consentiti.
3. In ogni caso e fermo restando quanto segue, l'Amministrazione, con provvedimento motivato può non procedere al recupero degli interventi non eseguiti, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi pattuiti.
4. Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell'Organismo Roma Capitale affiderà i progetti personalizzati secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. individuare l'Organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al progetto personalizzato elaborato per il cittadino;
 - b. ripristinare l'affidamento dei progetti eventualmente cessati, a favore dello stesso Organismo che ha subito la riduzione degli stessi.;
 - c. in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d'intervento elaborato per il cittadino, affidare i nuovi progetti sulla base di un'equa applicazione della medesima proporzione tra il numero dei progetti già affidati e il numero massimo dichiarato nell'offerta progettuale.
5. In caso di mancati interventi, comunque non imputabili a negligenze o carenze organizzative dell'Organismo, Roma Capitale dovrà individuare le forme di recupero più adeguate, a favore del medesimo beneficiario o di altri, in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4, punto A, comma 5 e comma 6, d'intesa con l'Organismo interessato.
6. Qualora l'intervento sia stato eseguito dall'operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all'assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, Roma Capitale, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l'intervento come regolarmente effettuato.
7. Roma Capitale non è tenuta al reintegro dei P.I.I. eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.
8. Roma Capitale informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione (P.I.I., informativa sul servizio, ecc.) in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l'assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previste nel P.I.I. sottoscritto.

9. Roma Capitale si impegna a garantire la più ampia valorizzazione delle capacità progettuali, di programmazione ed esecuzione degli interventi, espresse dall'Organismo gestore, al fine di favorirne le proposte innovative, volte a efficientare le risorse, sia in fase di coprogettazione, che in sede di valutazione e adeguamento migliorativo dei P.I.I.. Inoltre, tiene conto dei risultati della valutazione della qualità dei servizi erogati e del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle proposte contenute nell'offerta progettuale e nei piani d'intervento.
10. Roma Capitale informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione dei servizi domiciliari, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli Organismi.
11. Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali Roma Capitale si riserva di chiedere all'Organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei CCNL di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con la attività e gli interventi effettivamente svolti.

Art. 6 PAGAMENTI

1. Roma Capitale riconosce all'Organismo per ciascun progetto personalizzato ad esso affidati, dopo verifica degli interventi effettivamente resi nel mese di riferimento, il corrispettivo indicato nel piano personalizzato (comprensivo di IVA, se dovuta). I costi degli interventi del DOPO DI NOI sono quelli indicati nelle schede trasmesse dal Dipartimento Politiche Sociali con nota QE/2020/58365 del 23.09.2020 da esso predisposte inerenti sia i progetti personalizzati che il relativo budget. Nella medesima nota è precisato che nelle more della stipula della Convenzione con la fondazione Roma Solidale, così come previsto all'art. 5 della DGC n. 45/2020, la figura del Case Manager dovrà essere individuata all'interno dell'UVMD o del Distretto/Municipio.
2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati a 60 gg dalla data di acquisizione delle fatture elettroniche al protocollo Municipale. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione di:
 - documentazione che attesti le prestazioni effettivamente erogate e certificazione di avvenuta prestazione;
 - regolare fattura contabile (le fatture dovranno essere trasmesse complete di tutti i dati necessari secondo la normativa della P.A.);
 - relazione illustrativa sulle attività rese e sullo stato di realizzazione degli interventi in relazione ai P.I.I. eseguiti nel mese di riferimento.

Art. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Art. 8 VIGILANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI EROGATE

Roma Capitale dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell'esecuzione della presente intesa.

Art. 9 SANZIONI

1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell'erogazione del servizio, Roma Capitale, invierà un richiamo scritto all'Organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell'assistito.
2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli Organismi gestori, Roma Capitale dispone l'applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce.
3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell'atto di intesa. Inoltre, in tali casi, Roma Capitale deve darne comunicazione, dettagliata nei fatti e motivata nelle decisioni assunte, alla Commissione Tecnica Permanente, di cui 7 all'art. 6 della deliberazione n. 90/2005 che provvederà alle opportune valutazioni e possibili ulteriori sanzioni.

Art. 10 CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art.1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente schema di Intesa formale: L'Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'esecuzione del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa. E' a carico dell'Organismo l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente intesa, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'Organismo stesso, restandone del tutto esonerato il Municipio Roma X. Il Municipio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico.

Art. 11 NORME FINALI

1. La presente Intesa Formale viene redatta in tre originali, la cui registrazione è a carico dell'Organismo sottoscrittore della presente Intesa.
2. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'Intesa Formale è competente esclusivamente il Foro di Roma.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
4. Per quanto non espressamente previsto dell'Intesa Formale si applicano le norme di cui all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Municipio Roma X

Il Direttore di Direzione Socio Educativa

Per l'Organismo

Il Rappresentante Legale

Allegati:

Sono parti integranti ed essenziali della presente Intesa:

- L'offerta progettuale (SCHEDA PROGETTO) sottoscritta dall'Organismo
- I Progetti personalizzati affidati
- Altra documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente atto